

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE specifica che le disposizioni contenute nel capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE «si applicano all'Islanda, ad eccezione di quelle riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Quando un atto non si applica o si applica solo in parte all'Islanda, ciò viene dichiarato in relazione all'atto specifico.» Per motivi di coerenza, occorre inserire nell'accordo SEE un riferimento a detto paragrafo per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1, integrato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽³⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agri-

coli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto quanto segue:

«Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

- 2) al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è inserito il seguente punto:

«17a. **32012 R 0427**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.